



Dott. Simone Ghinassi

Repertorio n. 58281 Raccolta n. 25462

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

(Esente da bollo art. 82 Dlgs. 117/2017)

Registrato a Firenze

il 14/04/2026

Numero 14528

Serie 1T

L'anno duemilaventisei, il giorno venti del mese di marzo, alle ore diciotto e minuti quindici.

In Firenze, presso gli uffici di Rete PAS, via Romagna Toscana 11/A.

20 marzo 2026

Davanti a me Dottor Simone Ghinassi, Notaio in Firenze, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze Pistoia e Prato,

è presente il signor

Pacinotti Mario, nato a Firenze il 18 settembre 1986, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto quale Presidente del Consiglio di amministrazione della:

"FONDAZIONE PUBBLICHE ASSISTENZE - IMPRESA SOCIALE", con sede in Scandicci, via Bessi 2, iscritta al n. 831 del Registro persone giuridiche presso la Regione Toscana, codice fiscale 94212240488.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di assistere, redigendone verbale, alla riunione del consiglio di amministrazione del predetto ente riunito in questo giorno, ora e luogo per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) modifica degli articoli 3.1., 5.2., 6.1., 7.1., 7.4., 7.9. lettera a) e r), 7.10., 8.7. lettera d) ed f), 9.3., 12.4., 13.1. e 17.2. del vigente statuto, introduzione di un ultimo punto all'articolo 2.2., della lettera g) all'articolo 2.3., di un nuovo articolo 7.2., di una nuova lettera q) all'articolo 7.9. con conseguente slittamento delle lettere successive e della lettera c) all'articolo 8.6., nonché soppressione della lettera e) dell'articolo 8.7. e dell'articolo 11 con conseguente rinumerazione degli articoli successivi nel vigente statuto;

2) varie ed eventuali.

Aderendo io Notaio alla richiesta, assume la presidenza dell'assemblea il comparente ai sensi di quanto disposto dallo statuto sociale, il quale constata:

- che la presente riunione è stata convocata a mezzo avviso inviato agli aventi diritto in data 17 marzo 2026;
- che sono presenti esso comparente, Presidente, nonché i consiglieri Nannetti Carlo, Miccinesi Rossana, Comeni Delia, Ulivieri Fabrizio, Rossi Cristiano, Cicali Giulio, Fontanelli Gabriele, Baffoni Fernando e Burgassi Maurizio; sono collegati in videoconferenza i consiglieri Prudentino Felice e Rombenchi Federico, nonché il Presidente del Collegio sindacale Libero Mannucci ed il sindaco effettivo Venturi Daniele.
- che pertanto la riunione è validamente costituita ai sensi

di legge e del vigente statuto ed atta a deliberare su tutti gli argomenti di cui all'ordine del giorno avanti trascritto. Quindi il Presidente, prendendo la parola sull'ordine del giorno, espone agli intervenuti i motivi per i quali è necessario modificare gli articoli 3.1. punto 4, 5.2., 6.1., 7.1., 7.4., 7.9. lettera a) e r), 7.10., 8.7. lettera d) ed f), 9.3., 12.4., 13.1. e 17.2. del vigente statuto, introdurre un ultimo punto all'articolo 2.2., la lettera g) all'articolo 2.3., un nuovo articolo 7.2. e una nuova lettera q) all'articolo 7.9. con conseguente slittamento delle lettere successive e della lettera c) all'articolo 8.6., nonché sopprimere la lettera e) dell'articolo 8.7. e l'articolo 11, con conseguente rinumerazione degli articoli successivi nel vigente statuto al fine di meglio adeguare l'organo amministrativo alle necessità della Fondazione, illustrando all'assemblea il contenuto delle singole modifiche proposte. L'assemblea, udita la relazione del Presidente, dopo breve ma esauriente discussione, con voto unanime

D E L I B E R A

- di modificare così come segue i seguenti articoli dello statuto sociale:

"3.1. punto 4

omissis

- dai beni, mobili ed immobili, che vengono trasferiti in proprietà alla Fondazione da parte di altri soggetti associativi di diritto privato aventi natura giuridica uguale rispetto a quella dei Fondatori come precisato al successivo art. 5.1.;

omissis";

"5.2. Successivamente alla costituzione ed al riconoscimento della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può deliberare, con le modalità di cui al punto 8.7., di introdurre nella Fondazione stessa Associazioni di volontariato, enti del terzo settore che ne condividano espressamente le finalità, attribuendo loro lo status di Aderente alla Fondazione con pari diritti e pari doveri rispetto a quelli dei due Fondatori originari e meglio individuati al comma 5.1.

In caso di nuove adesioni, non è richiesta nessuna ulteriore deliberazione da parte dei due Fondatori originari.

A seguito di delibera unanime del Consiglio di Amministrazione della Fondazione del 29/05/2014, a far tempo dal 1.06.2014 ha aderito alla Fondazione la S.M.S. Croce Azzurra Pubblica Assistenza Pontassieve OdV, corrente in Pontassieve (FI), Via di Rosano n. 17 (codice Fiscale 01332450483).

A seguito di delibera unanime del Consiglio di Amministrazione della Fondazione del 9/11/2017, a far tempo dal 1/1/2018 ha aderito alla Fondazione la Fratellanza Popolare San Donnino Associazione Volontaria di Soccorso OdV corrente in Campi Bisenzio, via delle Molina 56/b (codice fiscale 80011950484).

A seguito di delibera unanime del Consiglio di Amministrazione della Fondazione del 30/05/2019, a far tempo dal 1/6/2019 ha aderito alla Fondazione la Pubblica Assistenza Humanitas Firenze Nord OdV. corrente in Firenze, via Ponte alle Mosse 93r-95r (codice fiscale 03180940482).

A seguito di delibera unanime del Consiglio di Amministrazione della Fondazione del 13/10/2023, ha aderito alla Fondazione la Fratellanza Popolare Val di Mugnone - Caldine OdV corrente in Fiesole, Piazza Mezzadri 9 (80018330482).

A seguito di delibera unanime del Consiglio di Amministrazione della Fondazione del 16/03/2026, a far tempo dal 01/05/2026 ha aderito alla Fondazione l'Associazione Volontariato Grevigiano OdV corrente in Greve in Chianti, Via della Pace, 8 (codice fiscale 04272610488).

A seguito di delibera unanime del Consiglio di Amministrazione della Fondazione del 16/03/2026 a far tempo dal 01/05/2026 ha aderito alla Fondazione la Pubblica Assistenza Croce d'Oro Montespertoli OdV corrente in Montespertoli, Via G. Martini 29 (codice fiscale 01942950484).";

"6.1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti.;"

"7.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 13 (tredici) componenti, compresi il Presidente e il Vice Presidente: tre membri vengono nominati dalla Compagnia di Pubblica Assistenza Humanitas Scandicci OdV, due membri ciascuno vengono nominati dalla Pubblica Assistenza Humanitas Firenze OdV e dalla S.M.S. Croce Azzurra P.A Pontassieve OdV, un membro ciascuno viene nominato dalla Fratellanza Popolare di San Donnino OdV, dalla Pubblica Assistenza Humanitas Firenze Nord OdV, dalla Fratellanza Popolare Val di Mugnone-Caldine OdV, dall'Associazione Volontariato Grevigiano OdV e dalla Pubblica Assistenza Croce d'Oro Montespertoli OdV.";

"7.5. Nell'ipotesi prevista dall' art. 5.2. che precede, fatte sempre salve le attribuzioni previste al comma 7.1. in ordine alle nomine da parte dei Fondatori e Aderenti ivi citati, l'incremento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione per effetto della nomina dei membri attribuiti ad ogni nuovo Aderente alla Fondazione deve avvenire con deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione stesso con le modalità di cui al punto 8.7.

In tale ipotesi, non è richiesta alcuna ulteriore deliberazione da parte dei due Fondatori originari.

I componenti del Consiglio di amministrazione non possono comunque superare il numero massimo complessivo di 21 (ventuno) anche in caso di adesione di nuovi enti.";

"7.10. Il Consiglio di Amministrazione ha l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare il Consiglio di Amministrazione mantiene le seguenti preroga-

tive non delegabili:

a) nomina il Presidente, il Vice Presidente e il Collegio dei Revisori dei Conti e ne stabilisce i compensi;

omissis

s) delibera le modifiche dello Statuto e la trasformazione della natura giuridica della Fondazione, nonché operazioni di scissione, fusione, acquisizione, cessione di azienda o di ramo d'azienda.;;

"7.11. Il Consiglio di Amministrazione può conferire deleghe dei propri poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e speciali incarichi ai singoli componenti e ai dipendenti che rivestono ruoli direzionali, fissandone le attribuzioni ed i limiti.";

"8.7. Omissis

d) definizione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione di nuove adesioni ai sensi dell'articolo 5.2., nei limiti di cui all'articolo 7.5.;

e) scioglimento della Fondazione, operazioni di trasformazione, fusioni, scissione, acquisizione e cessione di azienda o di ramo d'azienda.";

"9.3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, firma gli atti, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed esercita i poteri che il Consiglio di Amministrazione gli delega in via generale o per singoli atti; dispone l'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione, coordinando l'attività dei dirigenti e sovrintende il sistema dei controlli interni.";

"11.4. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.";

"12.1. E' consentita la corresponsione ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori e a chiunque rivesta cariche sociali, compensi individuali proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte, alle specifiche competenze e comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, fermo restando il diritto al rimborso integrale delle spese documentate effettivamente sostenute nell'interesse della Fondazione. L'entità dei compensi viene stabilita dal Consiglio di Amministrazione contestualmente alla nomina.";

"16.2. Al personale dipendente viene corrisposto il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo applicato; gli emolumenti corrisposti ad ogni singolo dipendente non possono superare del 40% il livello retributivo previsto per la medesima qualifica dal contratto collettivo, salvo comprovate esigenze attinenti la necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento della gestione di attività sanitarie. La differenza retributiva tra

i lavoratori dipendenti in servizio non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione lorda. In caso di comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale, il rapporto potrà essere di uno a dodici.";

- di introdurre il seguente ultimo punto all'articolo 2.2.:

"2.2. omissis

- servizi di supporto tecnico e di pulizia e sanificazione nei confronti dei soggetti aderenti e fondatori e di altri enti del terzo settore.";

- di introdurre la seguente lettera g) all'articolo 2.3.:

"2.3. omissis

g) concedere finanziamenti, con o senza interessi e rilasciare garanzie a fondatori e aderenti, enti partecipati o altri enti del terzo settore a fronte di operazioni e/o contratti da questi stipulati che siano, anche indirettamente, funzionali al conseguimento degli obiettivi statutari della Fondazione.";

- di introdurre il seguente articolo 7.2.:

"7.2. Nel caso in cui un Fondatore o Aderente manifesti esplicitamente la volontà di non procedere alla nomina o alla sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione allo stesso assegnato ai sensi del comma precedente, il consiglio di amministrazione può deliberare, con la maggioranza di cui all'articolo 8.7., la riduzione del numero dei componenti mantenendo comunque un minimo di 7 (sette) membri.";

- di introdurre la seguente lettera q) all'articolo 7.9.:

"7.10. omissis

q) delibera la concessione di finanziamenti, con o senza interessi e il rilascio di garanzie fideiussorie a favore o nell'interesse di soggetti nell'ambito di quanto previsto dal punto 2.3. del presente statuto.";

- di introdurre la seguente lettera c) all'articolo 8.6:

"8.6. omissis

c) attribuzione di deleghe dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e conferimento di speciali incarichi.";

- di sopprimere la lettera e) dell'articolo 8.7. e l'articolo 11, con conseguente rinumerazione degli articoli successivi nel vigente statuto.

- di approvare il nuovo testo dello statuto sociale coordinato con le modifiche conseguenti a quanto sopra deliberato, composto di diciannove articoli, che si allega al presente atto sotto la lettera "A", previa vidimazione a norma di legge ed omessane la lettura da me Notaio per dispensa avutane dal comparente.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore diciotto e minuti quarantacinque.

Il comparente di quest'atto consente il trattamento dei suoi dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto in parte con elaboratore elettronico da persona di mia fiducia da me diretta e in parte a mano da me Notaio su undici pagine intere e parte della successiva fino alle firme di tre fogli, del quale ho dato lettura alla comparente che dichiaratolo conforme alla sua volontà lo approva e lo sottoscrive con me Notaio alle ore di cui sopra.

F.to Mario Pacinotti

F.to Simone Ghinassi Notaio

**STATUTO DELLA "FONDAZIONE PUBBLICHE ASSISTENZE-IMPRESA
SOCIALE"**

Art. 1 Costituzione e denominazione

1.1. La Fondazione denominata "Fondazione Pubbliche Assistenze - Impresa sociale " ha sede legale in Scandicci (Firenze). Il Consiglio di Amministrazione può trasferire con propria deliberazione la sede legale nell'ambito del territorio di altri Comuni della Regione Toscana, può costituire sedi distaccate ed autonome unità operative.

Art. 2 Finalità della Fondazione

2.1. La Fondazione, adeguandosi al disposto del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112, esercita in via stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati alla propria attività.

2.2. La Fondazione, nel perseguimento dei suoi scopi istituzionali, si propone con la sua attività di impresa di conseguire le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l'esercizio delle seguenti attività di interesse generale:

- interventi e prestazioni sanitarie di soccorso, prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle persone;
 - prestazioni socio-sanitarie;
 - educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educative, particolarmente in materie attinenti al settore socio-sanitario;
 - servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del terzo settore;
 - organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale nelle discipline di propria competenza, incluse anche attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività svolte dalla Fondazione stessa e dalle associazioni aderenti;
 - sostegno mediante elargizioni, progetti, contributi o iniziative di raccolta fondi, riguardanti le attività di soccorso, di prevenzione e di assistenza sociale e sanitaria promosse da enti pubblici o soggetti del terzo settore; analoga finalità può essere perseguita attraverso la concessione in comodato d'uso o il noleggio a tariffe agevolate di attrezzature sanitarie;
- In via accessoria e/o strumentale la Fondazione può esercitare le seguenti attività:
- servizi di onoranze funebri e sostegno psicologico per

l'elaborazione e la gestione del lutto sia di singoli che di gruppi; suffragio di salme e gestioni cimiteriali, compreso la fornitura di tombe e altri arredi funebri;

- promozione di pubblicazioni e iniziative editoriali di qualsiasi tipo e natura attinenti lo scopo della Fondazione e degli altri soggetti ad essa aderenti;

- sostegno all'attività istituzionale dei singoli Fondatori e degli Aderenti attraverso la concessione di contributi e/o prestazioni di servizi finalizzati alla realizzazione progetti di interesse socio-culturale per i territori di riferimento;

- servizi di supporto tecnico e di pulizia e sanificazione nei confronti dei soggetti aderenti e fondatori e di altri enti del terzo settore.

2.3. Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà, tra l'altro:

- a) stipulare tutti gli atti o i contratti, tra cui, senza esclusione di altri, mutui, finanziamenti di qualsivoglia natura e tipologia, anche atipica, compravendite di proprietà mobiliari ed immobiliari, acquisti di diritti reali su beni immobili, concessione di ipoteche, convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici o privati, che siano considerati necessari e/o utili per il raggiungimento dei suoi scopi;

- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria utilizzandoli direttamente o concedendoli in locazione ovvero in comodato e reinvestendo nell'attività istituzionale i relativi corrispettivi;

- c) stipulare convenzioni o contratti per l'affidamento in gestione di parte delle attività di propria competenza;

- d) costituire ovvero partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, nonché a società cooperative o di capitali la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento dei propri obiettivi istituzionali nonché per l'esercizio di attività accessorie o strumentali;

- e) svolgere, dietro corrispettivi, attività di supporto alla gestione di strutture sanitarie e sociali svolte da terzi mediante la progettazione e la fornitura di specifici programmi gestionali, l'erogazione di servizi e l'esecuzione di prestazioni sanitarie ed attività operative a supporto.

- f) svolgere attività di lavorazione e commercializzazione di prodotti e prestazioni di servizi connessi alle attività svolte.

- g) concedere finanziamenti, con o senza interessi e rilasciare garanzie a fondatori e aderenti, enti partecipati o altri enti del terzo settore a fronte di operazioni e/o contratti da questi stipulati che siano, anche indirettamente, funzionali al conseguimento degli obiettivi statuari della Fondazione.

Art. 3 Patrimonio e proventi

3.1. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è costituito:

- dal Fondo di Dotazione costituito dai conferimenti in denaro, beni mobili, beni immobili e titoli, effettuati dai Fondatori e dagli Aderenti;
- da elargizioni fatte da altri enti, pubblici o privati, o da donazioni o disposizioni testamentarie fatte da persone fisiche, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dai beni, mobili ed immobili, che pervengono a qualsiasi titolo alla Fondazione da parte di soggetti privati e/o pubblici;
- dai beni, mobili ed immobili, che vengono trasferiti in proprietà alla Fondazione da parte di altri soggetti associativi di diritto privato aventi natura giuridica uguale rispetto a quella dei Fondatori come precisato al successivo art. 5.1.;
- dalla somma delle rendite non utilizzate e dai proventi delle attività proprie che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
- dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione;
- da contributi attribuiti al fondo di dotazione erogati dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Art. 4 Fondo di gestione

4.1. Il Fondo di Gestione, per l'adempimento dei compiti della Fondazione, è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
 - da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie o elargizioni che provengano alla Fondazione da enti o privati interessati ai suoi fini, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
- dai contributi da chiunque provenienti e destinati all'attività della Fondazione o finalizzate a specifiche iniziative;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse e da ogni altra entrata di qualsivoglia tipologia e natura, che non siano espressamente destinate a patrimonio.

4.2. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate esclusivamente per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

4.3. E' vietata la distribuzione sotto qualsiasi forma, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati ai Fondatori e agli Aderenti, ai lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri

componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Gli eventuali utili ed avanzi di gestione annuali comunque denominati, a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinati esclusivamente:

- ad incremento del patrimonio;
- una volta reintegrato il patrimonio delle perdite maturate negli esercizi precedenti, per una quota inferiore al 50%, per erogazioni gratuite in favore di enti del terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati o società controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

Art. 5 Fondatori

5.1. Fondatori sono la Compagnia di Pubblica Assistenza Humanitas Scandicci OdV, corrente in Scandicci (Firenze), Via Bessi n. 2, (cod. fisc. 00957880487) e la Pubblica Assistenza Humanitas Firenze OdV, corrente in Firenze, via San Bartolo a Cintoia n.20 (cod.fisc.01458560487).

5.2. Successivamente alla costituzione ed al riconoscimento della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può deliberare, con le modalità di cui al punto 8.7., di introdurre nella Fondazione stessa Associazioni di volontariato, enti del terzo settore che ne condividano espressamente le finalità, attribuendo loro lo status di Aderente alla Fondazione con pari diritti e pari doveri rispetto a quelli dei due Fondatori originari e meglio individuati al comma 5.1.

In caso di nuove adesioni, non è richiesta nessuna ulteriore deliberazione da parte dei due Fondatori originari.

A seguito di delibera unanime del Consiglio di Amministrazione della Fondazione del 29/05/2014, a far tempo dal 1.06.2014 ha aderito alla Fondazione la S.M.S. Croce Azzurra Pubblica Assistenza Pontassieve OdV, corrente in Pontassieve (FI), Via di Rosano n. 17 (codice Fiscale 01332450483).

A seguito di delibera unanime del Consiglio di Amministrazione della Fondazione del 9/11/2017, a far tempo dal 1/1/2018 ha aderito alla Fondazione la Fratellanza Popolare San Donnino Associazione Volontaria di Soccorso OdV corrente in Campi Bisenzio, via delle Molina 56/b (codice fiscale 80011950484).

A seguito di delibera unanime del Consiglio di Amministrazione della Fondazione del 30/05/2019, a far tempo dal 1/6/2019 ha aderito alla Fondazione la Pubblica Assistenza Humanitas Firenze Nord OdV. corrente in Firenze, via Ponte alle Mosse 93r-95r (codice fiscale 03180940482).

A seguito di delibera unanime del Consiglio di Amministrazione della Fondazione del 13/10/2023, ha aderito alla Fondazione la Fratellanza Popolare Val di Mugnone -

Caldine OdV corrente in Fiesole, Piazza Mezzadri 9 (80018330482).

A seguito di delibera unanime del Consiglio di Amministrazione della Fondazione del 16/03/2026, a far tempo dal 01/05/2026 ha aderito alla Fondazione l'Associazione Volontariato Grevigiano OdV corrente in Greve in Chianti, Via della Pace, 8 (codice fiscale 04272610488).

A seguito di delibera unanime del Consiglio di Amministrazione della Fondazione del 16/03/2026 a far tempo dal 01/05/2026 ha aderito alla Fondazione la Pubblica Assistenza Croce d'Oro Montespertoli OdV corrente in Montespertoli, Via G. Martini 29 (codice fiscale 01942950484).

Art. 6 Organi

6.1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 7 Il Consiglio di Amministrazione

7.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 13 (tredici) componenti, compresi il Presidente e il Vice Presidente: tre membri vengono nominati dalla Compagnia di Pubblica Assistenza Humanitas Scandicci OdV, due membri ciascuno vengono nominati dalla Pubblica Assistenza Humanitas Firenze OdV e dalla S.M.S. Croce Azzurra P.A. Pontassieve OdV, un membro ciascuno viene nominato dalla Fratellanza Popolare di San Donnino OdV, dalla Pubblica Assistenza Humanitas Firenze Nord OdV, dalla Fratellanza Popolare Val di Mugnone-Caldine OdV, dall'Associazione Volontariato Grevigiano OdV e dalla Pubblica Assistenza Croce d'Oro Montespertoli OdV.

7.2. Nel caso in cui un Fondatore o Aderente manifesti esplicitamente la volontà di non procedere alla nomina o alla sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione allo stesso assegnato ai sensi del comma precedente, il consiglio di amministrazione può deliberare, con la maggioranza di cui all'articolo 8.7., la riduzione del numero dei componenti mantenendo comunque un minimo di 7 (sette) membri.

7.3. I lavoratori in servizio presso la Fondazione procederanno alla designazione di un membro del Consiglio di Amministrazione secondo procedure definite da apposito Regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione tendente ad assicurare la più ampia e trasparente partecipazione di tutti dipendenti alla nomina.

7.4. I Fondatori, gli Aderenti e i Lavoratori devono comunicare al Presidente uscente della Fondazione i nomi dei componenti di rispettiva nomina, almeno due mesi prima dell'inizio del loro mandato. In difetto, il Consiglio di Amministrazione sarà comunque insediato dal Presidente

uscente dovendo ritenersi confermati per un ulteriore mandato i precedenti componenti del Consiglio di Amministrazione già nominati dai Fondatori, Aderenti e Lavoratori per il precedente mandato consiliare ed ancora in carica.

7.5. Nell'ipotesi prevista dall' art. 5.2. che precede, fatte sempre salve le attribuzioni previste al comma 7.1. in ordine alle nomine da parte dei Fondatori e Aderenti ivi citati, l'incremento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione per effetto della nomina dei membri attribuiti ad ogni nuovo Aderente alla Fondazione deve avvenire con deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione stesso con le modalità di cui al punto 8.7.

In tale ipotesi, non è richiesta alcuna ulteriore deliberazione da parte dei due Fondatori originari.

I componenti del Consiglio di amministrazione non possono comunque superare il numero massimo complessivo di 21 (ventuno) anche in caso di adesione di nuovi enti.

7.6. I Fondatori e gli Aderenti possono essere designare per la carica di membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Pubbliche Assistenze anche i componenti dei Consigli di Amministrazione dei propri enti ma non possono designare soggetti che siano loro dipendenti, nonché i dipendenti e i collaboratori retribuiti della Fondazione e loro parenti entro il terzo grado ovvero i coniugi anche di fatto.

Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 e l'art 2382 del Codice Civile, possono essere nominati consiglieri ed assumere cariche sociali solo coloro che possiedono i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:

- non aver riportato condanne definitive per reati riguardanti i rapporti con la pubblica amministrazione, la gestione societaria e la corruzione;
- ricoprire o aver ricoperto ruoli di dirigente o di amministratore di società, di associazioni di volontariato, di enti pubblici o di altri enti del terzo settore ovvero aver esercitato o esercitare attività libero professionale in campo economico, legale, socio-sanitario con iscrizione ai relativi ordini professionali;
- non essere titolari, soci, amministratori o dirigenti di imprese che, in modo diretto o indiretto, si pongano in concorrenza con le attività svolte dalla Fondazione;
- non avere rapporti stabili di collaborazione e/o consulenza con la Fondazione;
- non risultare affidatario, come persona o rappresentante di soggetto giuridico, di appalto continuativo di servizi da parte di Fondazione;
- non essere dipendente dei soggetti Fondatori o Aderenti di Fondazione.

7.7. I consiglieri in carica, ai fini dell'art 2475 ter del codice civile, devono dichiarare i rapporti economici intrattenuti con la Fondazione.

7.8. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica cinque esercizi sociali.

7.9. In caso di morte, incapacità, dimissioni ovvero di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di membro del Consiglio di Amministrazione, chi lo ha designato procederà alla sua sostituzione comunicandone tempestivamente il nome al Presidente della Fondazione; il sostituto rimarrà in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione così integrato.

7.10. Il Consiglio di Amministrazione ha l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare il Consiglio di Amministrazione mantiene le seguenti prerogative non delegabili:

- a) nomina il Presidente, il Vice Presidente e il Collegio dei Revisori dei Conti e ne stabilisce i compensi;
- b) approva la relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, da presentarsi entro gennaio di ogni anno, sulle direttrici di sviluppo e i piani di investimento della Fondazione per l'anno in corso;
- c) approva il bilancio preventivo, comprensivo del piano annuale degli investimenti e il bilancio consuntivo di ogni esercizio contabile;
- d) approva il bilancio sociale;
- e) decide sull'ammissione di nuovi soggetti fra gli Aderenti, determinandone eventuali facoltà di designazione di membri del Consiglio di Amministrazione;
- f) delibera l'apertura e la chiusura di nuove sedi o stabilimenti in cui viene svolta l'attività;
- g) delibera la vendita e l'acquisto di beni immobili ovvero di partecipazioni societarie, nonché la partecipazione a società ed enti di diritto privato o ad associazioni senza fini di lucro;
- h) assume le delibere relative ai contratti ed ai rapporti economici con Fondatori e Aderenti alla Fondazione.
- i) decide in merito agli investimenti in apparecchiature e attrezzature e beni immateriali di valore superiore ad € 150.000 (centocinquantamila);
- j) approva la richiesta e la formalizzazione di operazioni finanziarie chirografarie o ipotecarie a medio termine con banche e società finanziarie per importi superiori a € 150.000 (centocinquantamila);
- k) delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, delegando il Presidente all'esercizio dei relativi adempimenti;
- l) delibera sulla destinazione degli utili e degli avanzi di gestione annuali non apportati al patrimonio della Fondazione;

- m) nomina il Direttore Generale determinandone le funzioni, i poteri ed i compensi;
- n) approva accordi sindacali e contratti collettivi di lavoro;
- o) decide in merito a licenziamenti individuali e collettivi del personale;
- p) delibera su contributi, sovvenzioni e collaborazioni da dare alle iniziative di altri enti e/o associazioni di qualsivoglia tipologia, che corrispondano ai fini perseguiti dalla Fondazione e quindi finanzia particolari progetti di rilevante valore tecnico che dovranno essere attuati nel territorio di operatività dei Fondatori e dei suoi Aderenti successivi;
- q) delibera la concessione di finanziamenti, con o senza interessi e il rilascio di garanzie fideiussorie a favore o nell'interesse di soggetti nell'ambito di quanto previsto dal punto 2.3. del presente statuto;
- r) decide lo scioglimento volontario della Fondazione indicando la devoluzione del suo patrimonio residuo conseguente alla liquidazione;
- s) delibera le modifiche dello Statuto e la trasformazione della natura giuridica della Fondazione, nonché operazioni di scissione, fusione, acquisizione, cessione di azienda o di ramo d'azienda.

7.11. Il Consiglio di Amministrazione può conferire deleghe dei propri poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e speciali incarichi ai singoli componenti e ai dipendenti che rivestono ruoli direzionali, fissandone le attribuzioni ed i limiti.

Art. 8 Convocazione e deliberazioni del Consiglio

8.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità per dar luogo alle deliberazioni previste dal presente Statuto, ma comunque almeno tre volte all'anno nonché per la predisposizione e l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo. Il Consiglio di Amministrazione deve, altresì, essere convocato ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri in carica.

8.2. La convocazione del Consiglio di Amministrazione può essere fatta con lettera raccomandata, posta elettronica, telefax ovvero telegramma, da recapitarsi a ciascun componente con almeno otto giorni liberi di preavviso. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno dell'adunanza, il luogo e l'ora.

8.3. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sotto la presidenza del Presidente ovvero del Vice Presidente.

8.4. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica.

E' ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante

l'utilizzo di sistemi di collegamento in teleconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento.

8.5. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti salve le eccezioni appresso determinate ai punti 8.6. e 8.7.; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni sono trascritte in apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

8.6. Le seguenti deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione:

- a) nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;
- b) nomina del Direttore Generale;
- c) attribuzione di deleghe dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e conferimento di speciali incarichi.

8.7. Le seguenti deliberazioni sono assunte con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti il Consiglio di Amministrazione:

- a) nomina del Presidente e del Vice Presidente;
- b) modifica dello statuto della Fondazione;
- c) ammissione di nuovi Aderenti e attribuzione del numero membri in Consiglio di Amministrazione;
- d) definizione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione di nuove adesioni ai sensi dell'articolo 5.2., nei limiti di cui all'articolo 7.5.;
- e) scioglimento della Fondazione, operazioni di trasformazione, fusioni, scissione, acquisizione e cessione di azienda o di ramo d'azienda.

Art. 9 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

9.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti e lo presiede.

9.2. E' incompatibile la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione con quella di Presidente di uno dei Fondatori ovvero di un Aderente; non può altresì essere nominato presidente un soggetto designato da enti che hanno perso la qualifica di enti senza scopo di lucro.

9.3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, firma gli atti, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed esercita i poteri che il Consiglio di Amministrazione gli delega in via generale o per singoli atti; dispone l'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione, coordinando l'attività dei dirigenti e sovrintende il sistema dei controlli interni.

9.4. Il Presidente, inoltre:

- a) redige annualmente una relazione sulla specifica attività

annuale della Fondazione e sulle linee generali del suo sviluppo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

b) cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;

c) esercita tutte le altre funzioni previste dallo Statuto.

Art. 10 Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

10.1. Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Art. 11 Il Collegio dei Revisori dei Conti

11.1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione nella prima riunione di insediamento di ogni mandato ed è composto da tre membri effettivi di cui uno designato dai lavoratori; essi devono essere tutti professionisti iscritti ad un Ordine ovvero ad un Collegio professionale e possedere specifiche competenze giuridiche e contabili in relazione alla natura dell'Ente ed all'oggetto della sua attività.

11.2. Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione ed esercita il controllo contabile; inoltre svolge funzioni di monitoraggio sull'osservanza delle finalità sociali della Fondazione secondo quanto previsto dal Dlgs 112/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia redatto secondo le disposizioni di legge.

11.3. Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica cinque esercizi, ed i suoi componenti possono essere rieletti.

11.4. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

11.5. La carica di Revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione nonché con ogni altro incarico conferito dalla Fondazione medesima. E' altresì incompatibile con quella di membro dell'organo di controllo, comunque denominato, di uno dei Fondatori e Aderenti.

Art. 12 Compensi amministratori

12.1. E' consentita la corresponsione ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori e a chiunque rivesta cariche sociali, compensi individuali proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte, alle specifiche competenze e comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, fermo restando il diritto al rimborso integrale delle spese documentate effettivamente

sostenute nell'interesse della Fondazione. L'entità dei compensi viene stabilita dal Consiglio di Amministrazione contestualmente alla nomina.

Art 13 Criteri di gestione economica

13.1. Nella gestione economica e finanziaria delle proprie attività Fondazione deve rispettare i seguenti criteri:

- l'acquisto di beni e servizi deve avvenire a fronte di corrispettivi commisurati al valore di mercato, salvo comprovate motivazioni;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nei confronti di Fondatori, Aderenti, componenti degli organi amministrativi e di controllo e di tutti coloro che a qualsiasi titolo operino nell'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate e collegate, deve avvenire a condizioni di mercato;
- la remunerazione di strumenti finanziari a soggetti diversi da banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, non può essere superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di quattro punti e mezzo;
- la corresponsione a soggetti diversi da banche e dagli intermediari finanziari autorizzati di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie non può essere superiore di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

Art 14 Coinvolgimento lavoratori, utenti e altri soggetti interessati

14.1. Attraverso apposito regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione viene attuato il coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati all'attività svolta, tramite loro rappresentanze, nelle decisioni aziendali riguardanti in particolare le questioni delle condizioni di lavoro e la qualità dei servizi.

Il regolamento stabilisce le modalità di informazione e i meccanismi di consultazione o di partecipazione dei suddetti soggetti, nel rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente.

Art. 15 Esercizio, Scritture Contabili - Bilancio

15.1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

15.2. La Fondazione è tenuta ad adottare e redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione ed in particolare alla tenuta dei libri giornale ed inventari di conformità di quanto disposto dagli articoli 2216 e 2217 del Codice Civile.

Il bilancio di esercizio deve rappresentare in modo chiaro, completo e veritiero la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione.

15.3. Il Consiglio di amministrazione deve essere convocato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio di esercizio. Il termine può essere prorogato a 180 giorni in circostanze particolari che gli amministratori devono segnalare nella nota integrativa.

Art. 16 Assunzione del Personale

16.1. La Fondazione può assumere personale dipendente e collaboratori retribuiti, avvalendosi di qualsiasi tipologia di contratto prevista dalla legge e nel rispetto delle norme collettive.

I dipendenti della Fondazione non possono rivestire la carica di amministratori delle associazioni Fondatrici o Aderenti né di Fondazione, salvo se nominati quale rappresentante dei lavoratori della Fondazione stessa.

16.2. Al personale dipendente viene corrisposto il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo applicato; gli emolumenti corrisposti ad ogni singolo dipendente non possono superare del 40% il livello retributivo previsto per la medesima qualifica dal contratto collettivo, salvo comprovate esigenze attinenti la necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento della gestione di attività sanitarie. La differenza retributiva tra i lavoratori dipendenti in servizio non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione lorda. In caso di comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale, il rapporto potrà essere di uno a dodici.

Art 17 Attività di Volontariato

17.1. Nell'ambito delle attività svolte dalla Fondazione sono ammesse le prestazioni di attività di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati non può essere superiore a quello dei lavoratori.

I volontari attivi saranno iscritti in apposito registro e saranno assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività svolte, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art.18 Devoluzione del patrimonio per liquidazione

18.1. In caso di scioglimento volontario della Fondazione o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale il Consiglio di Amministrazione provvederà a destinare il patrimonio residuo dopo la liquidazione ad altri enti del terzo settore costituiti ed attivi da almeno tre anni, con priorità a quelli operanti nel territorio di operatività dei Fondatori e degli Aderenti.

Per l'esecuzione della liquidazione il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori.

Art. 19 Rinvio

19.1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge.

F.to Mario Pacinotti

F.to Simone Ghinassi Notaio

Certifico io sottoscritto, dott. Simone Ghinassi, Notaio in Firenze, iscritto al Ruolo del distretto notarile di Firenze Pistoia e Prato, che la presente copia su supporto informatico è conforme al documento a mio rogito, munito di allegato, firmato a norma di legge.

Si rilascia per gli usi consentiti.

Firenze, li 14 aprile 2026

nel mio studio in piazza D'Azeglio n. 20.

File firmato digitalmente dal Notaio Simone Ghinassi